

ACCERTAMENTO***Nullità invisibili***

di Massimiliano Tasini

I manuali insegnano che, in materia tributaria, le **nullità non sono codificate**. Naturalmente, questo non è un mondo di libero arbitrio, per cui occorrerà dare risposte diverse in funzione di problemi diversi.

L'art. 12 c. 5 dello **Statuto dei Diritti del Contribuente** fissa la **durata delle verifiche fiscali**.

Cosa succede se le verifiche durano di più? La Cassazione ha più volte risposto "nulla" (sentenze 19338/2011; 14020/2011; 17002/2012). La ragione dedotta oscilla tra la mancanza di una espressa **clausola di inutilizzabilità** dei dati acquisiti in violazione di tale preceitto normativo (che pure esiste) ed il fatto che sembra **sproporzionato** sanzionare in tal modo il Fisco a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione.

La prima motivazione davvero non ci piace: non fosse altro perché sarebbe davvero abnorme che lo Stato, che detta le leggi, possa poi **violarle a proprio piacimento** senza che ciò determini effetti solo perché la legge non li prevede. È peraltro sintomatico che stessa obiezione abbia mosso la Corte Costituzionale nella storica pronuncia 51/1992.

La seconda affermazione appare invece decisamente persuasiva, non ravvisandosi un **interesse meritevole di apprezzamento** che giustifichi l'effetto di travolgere un atto impositivo in casi consimili.

Poi c'è l'art. 12 c. 7 dello stesso Statuto, che attribuisce, tra l'altro, al contribuente il diritto di formulare **memorie difensive** nel sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione redatto in un esito ad una verifica fiscale.

Anche in questo caso, la legge non ci dice cosa accade se il preceitto è violato.

La giurisprudenza ha assunto però un atteggiamento quanto mai **rigoroso**, sancendo la **nullità dell'atto impositivo in violazione della regola**, sul presupposto che diversamente ragionando il **diritto alla difesa** subirebbe una irragionevole compressione. E la Corte stigmatizza con estrema linearità che di certo la declaratoria di nullità non abbisogna di una norma che la autorizzi.

Sostanzialmente conformi a questa linea interpretativa sono le conclusioni cui giunge la stessa Corte nella sentenza 4066/2015: qui si afferma che **irritualità perpetrate**

nell'acquisizione delle fonti di prova ai fini della redazione dell'accertamento non comportano di per sé, ed in assenza di specifica previsione, la nullità dell'atto di imposizione, salvoché non venga messa in discussione l'operatività di **diritti inviolabili** sanciti dalla nostra bella Carta Costituzionale.

Ed allora si spiega pure, anche se non concordiamo, perché la Corte, come nel caso della sentenza 8966/2013, affermi che la mancanza della **autorizzazione** prevista per il trasferimento degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza nel corso di indagini di **Polizia Giudiziaria** non tocca l'efficacia probatoria degli atti trasmessi né implica la invalidità dell'atto impositivo così adottato. Detta autorizzazione, invero, è volta a tutelare il **segreto istruttorio** e non il contribuente (con buona pace, ancora una volta, di Corte Cost. 51/1992).